

Università Telematica Internazionale UNINETTUNO

Decreto Rettorale n. 3/2008

IL RETTORE

- Visto il D.P.R. 11.7.1980, n. 382;
- Vista la legge 22.4.1987, n. 158;
- Vista la legge 9.5.1989, n. 168;
- Vista la legge 7.8.1990, n. 241;
- Vista la legge 19.11.1990, n. 341;
- Vista la legge 10.4.1991, n. 125;
- Vista la legge 29.7.1991, n. 243;
- Vista la legge 5.2.1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la legge 12.10.1993, n. 413;
- Vista la legge 24.12.1993, n. 537;
- Visto il D.L. 21.4.1995, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 21.6.1995, n. 236;
- Vista la legge 31.12.1996, n. 675;
- Vista la legge 15.3.1997, n. 59;
- Vista la legge 27.12.1997, n. 449, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 22 del 28.1.1998, ed, in particolare, l'art. 51;
- Vista la legge 3.7.1998, n. 210;
- Visto il D.Lgs 25.7.1998. n.286 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge 19.10.1999, n. 370 ed in particolare l'art. 6, comma 1;
- Visto il D.M. 3.11.1999, n. 509;

- Visto il D.P.R. 23.3.2000, n. 117;
- Visto il D.M. 4.10.2000, pubblicato sul Suppl. Ord. alla G.U.R.I., n. 249 del 24.10.2000 - Serie Gen.le, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e definizione delle declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23.12.1999;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto il D.P.R. 14.11.2002, n. 313, ed in particolare l'art. 49;
- Vista la legge 27.12.2002, n. 269, ed in particolare l'art. 26;
- Visto il Decreto Interministeriale 17.4.2003;
- Visto il D.M. 3.9.2003, con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario;
- Vista la legge 15.4.2004, n. 106, concernente il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- Vista la legge 30.12.2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 105;
- Vista la legge 11.02.2005, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni concernenti modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Visto il D.M. 18.3.2005, pubblicato sulla G. U. R. I. n. 78 del 5.4.2004 - Serie Gen.le, contenente modificazioni agli allegati B e D al D.M. 4 ottobre 2000;
- Vista la legge 31.3.2005, n. 230;
- Visto il D.M. 15.4.2005, con il quale è stata istituita l'Università telematica internazionale non statale "Uninettuno" e con il quale la medesima è stata autorizzata ad istituire e ad attivare corsi di laurea di cui al citato D.M. 3.11.1999, n. 509, corsi che, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del citato Decreto Interministeriale 17.4.2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici;
- Visto il D.P.R. 3.5.2006, n. 252, Regolamento attuativo della Legge 15.4.2004, n. 106 (uso pubblico dei documenti);
- Visto il D.L. 31.12.2007, n. 248, convertito in Legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 12 concernente il differimento di termini;
- Vista la deliberazione assunta dal Comitato Tecnico Organizzatore di questo Ateneo in data 16.4.2008, con la quale, in considerazione delle esigenze didattiche e scientifiche nonché delle risorse finanziarie disponibili, è stata decisa la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia mediante valutazione comparativa per il Settore scientifico-disciplinare **SECS-P/06 Economia Applicata** presso la **Facoltà di Economia** di questo Ateneo;

- Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA :

Art. 1 - Indizione di valutazione comparativa

E' indetta presso l'Università Telematica Internazionale "Uninettuno" - **Facoltà di Economia**- la valutazione comparativa a 1 posto di professore universitario di ruolo di prima per il settore scientifico-disciplinare appresso specificato:

PRIMA FASCIA

SECS-P/06 Economia Applicata – 1 posto

Numero massimo di pubblicazioni previste: non previsto

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla valutazione comparativa.

La partecipazione alle valutazioni comparative, di cui all'art. 1, è libera senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.

Non possono partecipare alla valutazione comparativa:

- 1) coloro che sono esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/1/1957, n. 3;
- 4) i professori universitari di ruolo di prima fascia inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale è indetta la procedura o nei settori affini;
- 5) coloro che abbiano già presentato alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Conseguentemente vengono computati ai predetti fini le sole domande relative a bandi che abbiano termini di scadenza compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008.

Nel caso in cui il numero massimo di cinque è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida.

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3 - Domande di ammissione dei candidati.

Per partecipare alla valutazione comparativa il candidato dovrà compilare apposita domanda in carta semplice, secondo il modello di cui all'allegato A del presente bando, disponibile sul sito web dell'Ateneo (<http://www.uninettunouniversity.net>) . Tale domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, dovrà essere consegnata o fatta pervenire a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo a comprovare il rispetto del termine di scadenza) al seguente indirizzo: UNIVERSITA'

Supp. G.U. n. 109 del 12 Maggio 2005

Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 ROMA

Tel: 06 6920761 - Fax: 06 69942065 – n. verde: 800 333 647

WEB: www.uninettunouniversity.net - E_MAIL: info@uninettunouniversity.net

TELEMATICA INTERNAZIONALE "UNINETTUNO" – Corso Vittorio Emanuele II, n. 39, CAP 00186 ROMA, Italy, indicando sulla busta il proprio Cognome e Nome nonché la denominazione della valutazione comparativa cui intende partecipare.

La consegna o la spedizione dell'istanza dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso relativo al presente decreto sulla G.U.R.I., a pena di esclusione. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata ovvero del protocollo dell'Università negli altri casi. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 10, del D.P.R. 117/2000, ogni candidato può presentare alle Università complessivamente ed a pena di esclusione, un numero massimo di cinque di domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1 gennaio 2008. A tal fine, nell'istanza di partecipazione il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, di avere rispettato tale obbligo.

Nella domanda il candidato dovrà chiaramente indicare oltre al proprio cognome, nome e codice fiscale:

- 1) la propria residenza;
- 2) la cittadinanza posseduta;
- 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
- 4) di non essere professore di ruolo di prima fascia inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda o in uno di quelli ad esso affini.
- 5) di aver rispettato l'obbligo previsto dal comma 10, dell'art. 2, del D.P.R. 23.03.2000, n. 117, di seguito riportato: "Un candidato può presentare alle Università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici". La mancanza nella domanda di tale dichiarazione comporta l'esclusione dal concorso.
- 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

I candidati Italiani devono dichiarare: di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari, di godere dei diritti civili e politici

i candidati cittadini di Stati Esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;

- 8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);
- 9) il recapito che il candidato elegge ai fini della procedura di valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'Università.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5.02.1992, n. 104.

La mancanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta l'esclusione dalla partecipazione alla valutazione comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per la mancata indicazione del codice fiscale.

L'Università non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o

da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali.

Il candidato dovrà allegare alla domanda in un unico plico:

- a) copie del documento di identità e del codice fiscale firmati. Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale sarà determinato, a cura dell'Università, un codice di identificazione personale;
- b) curriculum in duplice copia della propria attività scientifica e didattica, firmati;
- c) elenco in duplice copia firmate dei documenti e titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa;
- d) elenco in duplice copia delle pubblicazioni, con l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice, della data e del luogo di edizione, firmato;

I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della Legge 23/8/1988, n. 370.

I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione Europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del D.P.R. 445/2000 compilando l'allegato "B" al presente bando.

I titoli possono altresì essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato "B" al presente bando.

L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione è consentito alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato decreto.

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.

Art. 4 - Pubblicazioni.

Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere inviate con apposito plico raccomandato o altro mezzo idoneo, all'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO – Corso Vittorio Emanuele II 39, 00186 ROMA, Italy, unitamente alla domanda di partecipazione.

Le pubblicazioni che non risultino inviate, nel termine e all'indirizzo previsti dal comma 1 del presente articolo non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici.

A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante nel caso di spedizione a mezzo raccomandata ovvero il timbro di protocollo dell'Università negli altri casi.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: la Facoltà, il settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonché cognome, nome e indirizzo del candidato.

Il candidato può produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del Decreto stesso, utilizzando a tal fine l'Allegato «B» al presente bando.

Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 14 aprile 2004, n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale.

Art. 5 - Esclusione dalla valutazione comparativa.

I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa.

L'esclusione dalla valutazione per le motivazioni stabilite dal presente bando è disposta con provvedimento motivato del Rettore in ogni momento della procedura.

Art. 6 - Commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici sono costituite ai sensi della legge 210/98 e del D.P.R. 117/2000. Esse sono nominate con decreto Rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrici da parte dei candidati devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni, previsto dall'art. 9 del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, e decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di nomina delle commissioni. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di riconsiliazione dei commissari. Il rigetto dell'istanza di riconsiliazione non può essere dedotto come causa di successiva riconsiliazione.

Le Commissioni giudicatrici devono concludere i lavori entro sei mesi dalla data della suddetta pubblicazione. Per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione, il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine dei lavori della commissione stessa. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo al contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

La Commissione giudicatrice, che può avvalersi, previa autorizzazione del Rettore, di strumenti telematici di lavoro collegiale per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa. Di tali determinazioni è assicurata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Università. I criteri di massima sono resi pubblici almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della Commissione. Decorso il termine di cui sopra, la Commissione giudicatrice valuta il curriculum complessivo i titoli e le pubblicazioni scientifiche del candidato. Nella valutazione delle pubblicazioni, la commissione dovrà tenere in considerazione i seguenti criteri generali, ricorrendo anche a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale:

Supp. G.U. n. 109 del 12 Maggio 2005

Corso Vittorio Emanuele II, 39 - 00186 ROMA

Tel: 06 6920761 - Fax: 06 69942065 - n. verde: 800 333 647

WEB: www.uninettunouniversity.net - E_MAIL: info@uninettunouniversity.net

1. originalità della produzione scientifica e rigore metodologico;
2. apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
3. congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
4. rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione nella comunità scientifica internazionale;;
5. continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

Costituiscono, inoltre, titoli che la commissione dovrà valutare specificamente:

1. l'attività didattica svolta anche all'estero;
2. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
3. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
4. i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca anche in ambito internazionale;
5. il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;
6. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali ed internazionali;
7. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

A seguito della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ogni candidato, ciascun commissario esprimerà il proprio giudizio individuale e la Commissione, quindi, esprimerà il giudizio collegiale.

I candidati a posto di professore ordinario, per i quali non sia stato adottato il decreto di nomina a professore associato entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande, dovranno sostenere una prova didattica su un tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo, quindi, quello che formerà oggetto della lezione.

Al termine di ogni singola prova ciascun commissario esprimerà il proprio giudizio individuale e la Commissione esprimerà il giudizio collegiale.

Le prove di esame sono pubbliche.

Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, assunta con la maggioranza dei componenti, indica inequivocabilmente il nominativo di non più di due idonei. E' priva di effetti al

fine della conclusione della procedura la deliberazione che individua un numero di idonei superiore a quello previsto. In tal caso la deliberazione deve essere ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi degli idonei previsti per quella procedura.

Art. 7 – Sede di svolgimento del concorso.

Le riunioni della Commissione giudicatrice e le prove concorsuali si svolgeranno nella sede che l'Università riterrà di stabilire.

Art. 8 - Accertamento della regolarità degli atti.

Gli atti della procedura di valutazione comparativa sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.

Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla consegna, il Rettore accerta la regolarità degli atti e dichiara i nominativi degli idonei. L'Ateneo entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico scientifiche, può proporre con motivata delibera, approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero può decidere di non procedere alla chiamata. La deliberazione assunta è resa pubblica anche per via telematica. Il decreto è pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale e, per intero, sul sito dell'Ateneo (<http://www.uninettunouniversity.net>) .

Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità, entro il predetto termine di trenta giorni rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere.

Art. 9 – Nomina in ruolo.

La nomina in ruolo ha decorrenza secondo la normativa vigente.

La suddetta nomina è subordinata all'accertamento dell'effettiva disponibilità finanziaria per le spese di personale.

Al docente spetta il trattamento economico previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 - Documenti di rito.

I candidati risultati idonei nella procedura di valutazione comparativa, qualora vengano nominati in ruolo, riceveranno comunicazione diretta dal Rettore. Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione rettorale , il docente deve far pervenire la documentazione richiesta comprovante il possesso dei requisiti di legge.

Art. 11 - Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

I candidati risultati non idonei potranno richiedere, entro due mesi dall'accertamento della regolarità degli atti la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata.

La restituzione sarà effettuata entro due mesi dalla richiesta salvo eventuale contenzioso in atto.

Trascorsi i due mesi dalla conclusione della procedura l'Università non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.

Art. 12 - Trattamento dati personali.

Ai sensi dell'art. 13, del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.

Art.13 - Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è la dott. Stefania Bergami . Eventuali informazioni possono essere richieste presso la sede dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO (telefono 06.69207654 mail: s.bergami@uninettuno.it)

Art. 14 - Pubblicità

L'avviso del presente bando di valutazione comparativa sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla G.U. – IV Serie speciale – “Concorsi ed esami”.

Il bando è pubblicato per via telematica sul sito web <http://www.uninettunouniversity.net>

Art. 15 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica la normativa vigente in materia, per quanto compatibile.

Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale è possibile proporre ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Roma, 21 aprile 2008

IL RETTORE
Prof. Maria Amata Garito